



**COMUNE DI
ARITZO**

**(PROVINCIA DI
NUORO)**

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

INSTALLAZIONE ED

ESERCIZIO DELLE

STAZIONI RADIO BASE PER

TELEFONIA MOBILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N° 15 DEL 12 DICEMBRE 2014

Capo I

Art. 1 - *Ambito di applicazione*

1) Il presente Regolamento è adottato nelle more di emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di apposite normative in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36;
- dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);

- del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana");
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz");
- del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il

quale dispone, tra l'altro, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;

- della Legge Regionale 12 giugno 2006. n. 9 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", la quale, all'art. 55. ribadisce la facoltà attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 già citata;
- degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.

- 2) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Aritzo , le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.
- 3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radio base) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

1) Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica,

riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;

- d. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

- f. i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- g. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al

corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

- i. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

CAPO II

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

- 1) Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile e il riordino delle installazioni esistenti , l'Amministrazione

comunale predispone un **Piano di Localizzazione** di riferimento con l'obiettivo di :

- individuare le aree ove autorizzare l'installazione di impianti per la telefonia mobile, nel rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente e dei limiti di cem generati.
 - regolamentare tale localizzazione.
- 2) La scelta di concentrare impianti presso i sito/i _____, è stata valutata in considerazione della sua collocazione e tipologia e tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3) Non è ammessa l'installazione di apparati di telecomunicazione né in siti diversi da

quelli definiti con il presente regolamento né sugli immobili di proprietà pubblica o privata.

- 4) L'autorizzazione di installazione di impianti di telefonia mobile è regolata da una apposita convenzione contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.
- 5) E' ammessa l'installazione di impianti di telefonia mobile:
 - a. Prioritariamente nei siti/ aree già servite da impianti di telefonia mobile;
 - b) **nel Piano di Localizzazione** costituito dal/i seguente/i siti

- 6) Nella realizzazione degli impianti i gestori dovranno obbligatoriamente mettere in atto

tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione .

Il Comune privilegerà l'adozione di soluzioni progettuali attraverso le quali sarà possibile minimizzare l'impatto ambientale e visivo degli impianti. Al tal fine

- a) dovranno essere evitati gli impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza.

Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti

- 1) E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a. nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5 e nelle immediate vicinanze delle stesse. Il criterio di prossimità è valutato sulla base dei limiti di esposizione già definiti dalle norme vigenti, nell'ottica dell'affermazione del principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;
- b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del

parere favorevole degli organi competenti;

c. In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 –

d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 –

2) Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti **nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 3**, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni

entrata in vigore del presente Regolamento.

- 3) La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5 - Aree sensibili

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze adibiti stabilmente alla permanenza di persone. A titolo esemplificativo si citano:

- a. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b. Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;

- c. Strutture sanitarie pubbliche e private;
- d. Parchi giochi;
- e. Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione.

Art. 6 - Catasto degli impianti

- 1) Il Comune di Aritzo istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.
- 2) Ai fini della formazione del catasto comunale i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche

radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.

- 3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri della Forestale, dell'Arpas ed dell'Asl, nonché i controlli effettuati ed i relativi risultati.
- 4) L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque

consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

CAPO III

Art. 7 - Gruppo di valutazione

- 1) Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.

- 2) Il Gruppo di Valutazione è composto da:
- a. Assessore all'Ambiente e dall'Assessore all'Urbanistica/ lavori Pubblici;
 - b. Il Responsabile del Servizio Tecnico;
 - c. Un funzionario in rappresentanza dell'ARPAS, del corpo forestale e dell'ASL
 - d. Un rappresentante delle associazioni presenti sul territorio sensibili ai problemi ambientali ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle Associazioni medesime;
 - e. Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di opposizione espressi dal Consiglio Comunale;

- 3) I Componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura;
- 4) il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che provvede, altresì, alla sua convocazione;
- 5) le deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti..
- 6) Il Gruppo di Valutazione ha il compito di:
 - a. Valutare i piani di sviluppo delle reti presentati dai gestori di impianti di telefonia mobile;
 - b. verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della

eventuale realizzazione delle stesse
ai fini della copertura del servizio;

- 7) Il Gruppo di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata.. In tal caso il Gruppo di Valutazione valuta i Piani entro i 60 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

Art. 8 - *Programma annuale e procedure di valutazione*

- 1) I gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del programma annuale delle installazioni entro il 30 settembre di ogni anno.

- 2) L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo al programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno;
- 3) La presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti e del piano annuale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali e dovrà essere corredata da:
 - a. planimetria con ubicazione esatta dell'impianto (con indicazione coordinate);
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna

trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

- i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
- la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- il guadagno dell'antenna;
- l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- la polarizzazione;
- la frequenza utilizzata;
- la potenza massima immessa dall' antenna.

e. relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità

- f. l'impegno dei gestori degli impianti a garantire all' Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione.
- 4) Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
- 5) Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dalla recezione del provvedimento autorizzatorio;

- 6) I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.6;
- 7) I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

CAPO IV

Art. 9 - Regime autorizzatorio

- 1) Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dall'art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita conferenza dei servizi.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente Responsabile dello SUAP soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale, la compatibilità con il piano di

localizzazione delle antenne e successive modifiche e integrazioni, e con il presente Regolamento. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

- 3) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3.
- 4) La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 10.

- 5) L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:
- a. Corpo Forestale
 - b. dell'ARPAS;
 - c. dell'ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAS, per i profili di propria competenza;
 - d. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco, Per le zone soggette a tutela paesagistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).

6) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

CAPO V

Art. 10 - Documentazione tecnica richiesta per impianti

- 1) Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
 - a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
 - b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
 - c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice

unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;

- d. estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di

inclinazione (downtilt) elettrica e/o
meccanica dei sistemi radianti;

g. una dichiarazione da parte del progettista,
firmata ed autenticata ai sensi del DPR
445/2000, con la quale si attesta che il
progetto dell'impianto rispetta i criteri di
localizzazione e di minimizzazione
dell'esposizione ai **Campi
Elettromagnetici** previsti dalla
legislazione vigente e dal presente
regolamento.

h. Progetto edilizio, da
presentare redatto nel rispetto
delle vigenti disposizioni di
legge e comprendente:
Relazione esaustiva nei
seguenti punti:

1) indirizzo ed ubicazione
dell'impianto;

- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione

orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;

- 7) massima potenza ammessa in antenna;
- 8) massima potenza irradiata;
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- 10) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti

quei punti ritenuti significativi
ai fini di una valutazione
cautelativa dell'impatto
elettromagnetico;

- 11) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto , tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere

idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;

- 12) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- 13) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in

sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 11 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

- 1) Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
- 2) Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

- 1) Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAS per le verifiche di competenza.

Art. 12 - *Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti*

- 1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- 2) Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

- 3) Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

CAPO VI

Art. 13 - Azioni di risanamento

- 1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
- 2) Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAS e del

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

CAPO VII

Art. 15 - *Funzioni di vigilanza e controllo*

- 1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpas e del Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.
- 2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Arpas su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a

verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3) Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. La scelta dei siti da monitorare avverrà con il parere del Gruppo di Valutazione. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o

privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

- 4) Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
- 5) Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 16 - *Sanzioni amministrative*

- 1) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.
- 2) Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.
- 3) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di

modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.

- 4) In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.
- 6) In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione

viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

CAPO VIII

Art. 17 - Partecipazione ed informazione

- 1) Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 18 - *Entrata in vigore*

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale..
- 2) Tutte le domande già in itinere, ma per la valutazione della quale non si è ancora espressa la Conferenza dei servizi e quelle presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso.